

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

45755 / 08

UDIENZA PUBBLICA

DEL 25/11/2008

SENTENZA

N. 1369/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. CANZIO GIOVANNI	PRESIDENTE	
1.Dott.CORRADINI GRAZIA	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.DE BERARDINIS SILVANA	"	N. 026285/2008
3.Dott.VECCHIO MASSIMO	"	
4.Dott.CAVALLO ALDO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) TERMINI ALBERTO STEFANO

N. IL 26/12/1978

avverso SENTENZA del 08/04/2008

CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

VECCHIO MASSIMO

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Carlo Di Casola

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Uditq, per le parti civili, l'Avv. Vittorio Carone e l'avv. Salvatore Pace
i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Mario Luciano Braucato il quale ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

Rileva

1. – Con sentenza, deliberata il 8 aprile 2008 e depositata il 21 aprile 2008, la Corte di assise di appello di Catania ha confermato la sentenza della Corte di assise di Catania di condanna – esclusa la aggravante dei motivi futili e ritenuti il vincolo della continuazione e il concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante – alla pena principale della reclusione in anni ventuno e mesi sei, alle pene accessorie conseguenti *ipso jure* (con applicazione delle misure di sicurezza della libertà vigilata e della confisca), nonché, in favore delle parti civili, al risarcimento dei danni (da liquidarsi) e alla rifusione delle spese processuali, con provvisionale per il Comune di Belpasso, a carico dell'appellante Termini Alberto Stefano, imputato, in concorso con Castagna Carmelo (già separatamente giudicato e condannato), dell'omicidio premeditato di Rizzo Giuseppe e dei concorrenti delitti concernenti la detenzione e il porto illegale dell'arma del delitto, commessi in Belpasso il 22 aprile 2001, tra le ore 11.20 e le ore 11.30.

I giudici di merito hanno accertato che l'imputato condusse il motociclo, a bordo del quale Castagna, raggiunta la vittima, fece fuoco con una pistola calibro 38, attingendo mortalmente Rizzo con quattro colpi.

L'antefatto del delitto è costituito dal diverbio – trasceso a vie di fatto – intercorso una settimana prima, il 15 aprile 2001 a Belpasso, alterco che aveva contrapposto Rizzo e il suo amico Scuderi Dario, da una parte, Castagna e altri giovani catanesi (tra cui tale Vitale) dall'altra.

Costoro avevano avuta la peggio; e uno di loro, nell'allontanarsi, aveva minacciato di morte Rizzo: “*Ti sparo in testa*”.

E nella sera di quello stesso giorno tre giovani sconosciuti si erano recati a Belpasso, per ricercare – senza, tuttavia, rintracciarli – Rizzo e Scuderi.

In relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità la Corte territoriale, con riferimento ai motivi di gravame e alle richieste formulate dal difensore dell'appellante nella discussione finale, ha motivato nei termini che seguono.

In seguito alla rinnovazione della istruzione dibattimentale e, segnatamente, all'esame del consulente tecnico del Pubblico Ministero, è stata incontrovertibilmente accertata la localizzazione, al momento dell'omicidio, della scheda della utenza cellulare dell'imputato (3294909075) nella zona del teatro del delitto; alla ridetta utenza pervenne, infatti, alle ore 11.30 del 22 aprile 2001 la telefonata di Micci Domenica (zia dell'imputato); la transazione impegnò la cella del gestore

Wind di Belpasso Sud, allocata in corrispondenza del civico 51/B della via IX Traversa.

La localizzazione della scheda implica quella del giudicabile; Termini, infatti, nel corso dell'interrogatorio del 29 marzo 2004, quando ancora ignorava la emergenza investigativa in questione, escluse di aver mai prestato a terzi il proprio telefono cellulare e precisò che l'eventuale ed eccezionale uso momentaneo dell'apparecchio da parte di altra persona era, comunque, sempre avvenuto in sua presenza. Inoltre (a prescindere dal disappunto manifestato, nel corso delle conversazioni intercettate, da Termini e dai familiari per la telefonata della zia rilevatrice della presenza del giudicabile a Belpasso e del rilievo che nessuno degli interlocutori "*pose in dubbio la veridicità*" della circostanza) l'imputato, nella successiva conversazione delle ore 21.12 del 30 marzo 2004, commentando con i congiunti lo sviluppo delle indagini, replica alla ipotesi dell'interlocutore che esso Termini potesse trovarsi, al momento della telefonata, in un posto diverso dall'apparecchio: "*No ! Ju .. ju era dda e 'nu telefunu mi chiamàu a mia*".

Non merita, pertanto, accoglimento la mozione avanzata dal difensore dell'appellante di interruzione della discussione finale del dibattimento di appello e di rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'esame del teste Campisi Angela, in ordine alla identità della persona con la quale costei aveva in più occasioni conversato (e, in particolare, il 15 aprile 2001), chiamando l'utenza telefonica di Termini: la prova richiesta, finalizzata ad accreditare la tardiva e interessata tesi difensiva dell'uso promiscuo della utenza cellulare dell'imputato, si prospetta non "*assolutamente necessaria*", palesemente superflua e irrilevante; il dato essenziale è quello che l'imputato era in possesso della scheda, allorché ricevette la chiamata della zia; e Termini ha, peraltro, espressamente ammesso la circostanza. Peraltro irrituali e inutilizzabili (oltre che inattendibili) sono le dichiarazioni prodotte dal difensore nel corso della discussione per dimostrare – sempre in relazione alla tesi circa l'uso da parte di altri della scheda di Termini – che il giudicabile alle ore 20.44 del 22 aprile 2001 si trovasse nel ristorante *Fantasy* in Vaccarizzo, nel mentre la sua utenza cellulare (impegnata dalla chiamata della madre Micci Giuseppa) risultava localizzata nell'area della cella di Catania – Via G. Galerno.

Concorrono, poi, ulteriori indizi: contrariamente all'assunto dell'imputato, sono documentati, attraverso i tabulati del traffico telefonico, i numerosi contatti con il correo Castagna. In particolare, il giorno del delitto sono state rilevate due telefonate tra Termini e Castagna, l'una alle ore 10.27 (prima della esecuzione dell'omicidio) quando i due erano ancora a Catania, l'altra alle ore 12.10 (successiva al delitto) dopo che erano rientrati in sede; ma, in precedenza, la sera del 15 aprile 2001, in

concomitanza del ritorno di Castagna e dei suoi sodali a Belpasso, nella ricerca infruttuosa della vittima, l'utenza cellulare di Termini risultava localizzata, alle ore 19.52, proprio a Belpasso, e, successivamente, fino alle ore 20.45 lungo la strada da Belpasso a Catania.

Devono essere, infine, rivalutati, gli altri indizi negativamente considerati dai primi giudici, quali *“la forte somiglianza”* del conducente del veicolo con la immagine fotografica del volto dell'imputato, apprezzata il 1° aprile 2004 dal teste oculare Santonocito (non ostante l'esito infruttuoso della formale ricognizione, eseguita il 3 marzo 2005 con le forme dell'incidente probatorio, ma compromessa dalle minacce subite dal testimone, pur se il rilievo *“non comporta il ribaltamento dei risultati e la valutazione della ricognizione in senso positivo”*) e la rilevazione di tracce del tessuto cellulare dell'imputato su uno dei caschi abbandonati subito dopo il delitto dagli esecutori in fuga, senza che la valenza dell'indizio sia neutralizzata dalla concorrente presenza di tracce di altre persone.

L'alibi addotto dall'imputato – essersi recato intorno alle 10.30 del 22 aprile 2001 al ristorante *Fantasy* di Vaccarizzo per portare il pesce per il banchetto di festeggiamento del battesimo del figlio, fissato quella sera, non ha trovato conforto nelle testimonianze del gestore e del cuoco del ristorante: il primo non ha rammentato la circostanza; il secondo (Marsengo) ha ricordato che *“in quella occasione il pesce era stato portato nella stessa giornata, prima dell'apertura del locale, nelle prime ore del mattino, certamente prima delle dieci”*.

In ordine, infine, alla aggravante della premeditazione l'analisi della condotta dell'imputato nella azione di fuoco [resa illeggibile – mediante sovrapposizione di un foglio di cellophane – la targa del motociclo e posti con Castagna alla ricerca di Rizzo, Termini invertì il senso di marcia, tosto che venne individuata la vittima; e, procedendo in senso vietato, si portò a brevissima distanza dal bersaglio; quindi, in perfetta sincronia con l'azione del correo, subito dopo che Castagna fece fuoco, si diede *“tempestivamente alla fuga”*] disvela le modalità *“classiche di una esecuzione mafiosa”*; peraltro, la localizzazione del giudicabile a Belpasso e, poi, lungo la strada tra Belpasso e Catania, tra le 19.52 e le 20.45 del 15 aprile 2008, dimostra la pregressa adesione di Termini al proposito omicida di vendetta di Castagna e l'appoggio, già da allora fornito; e nessuna emergenza processuale suffraga la gradata tesi difensiva – comunque inidonea a escludere il dolo quanto meno eventuale – *“di una azione dimostrativa o di una semplice gambizzazione”*.

2. – Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Mario Brancato, mediante atto s.d., depositato il 7 luglio 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi

dell'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e) C.P.P. mancata assunzione di prova decisiva, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente si duole della reiezione della mozione istruttoria, formulata nel dibattimento di appello, per l'ammissione della testimonianza di Campisi Angela sulla identità della persona, in possesso della scheda della utenza cellulare del Termini (3294909075), con la quale comunicava abitualmente e con la quale, in particolare, aveva conversato il 15 aprile 2001.

In proposito, il difensore, assumendo di avere offerto la prova che l'imputato non aveva utilizzato la ridetta scheda la sera del 22 aprile 2001, in quanto Termini si sarebbe trovato nel ristorante *Fantasy* di Vaccarizzo nel preciso momento in cui la sua utenza era attivata nel centro di Catania, argomenta che la testimonianza in parola rivestiva carattere decisivo per la dimostrazione dell'assunto difensivo che il giudicabile non fosse "l'esclusivo utilizzatore" della propria scheda telefonica e per la conseguente confutazione dell'indizio relativo al presenza dell'imputato sul luogo del delitto, in concomitanza dell'omicidio, desunta, appunto, dalla rilevazione della attività della scheda in Belpasso.

Oppone, quindi, il ricorrente: la Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta di ammissione della nuova prova testimoniale, richiamando la massima di esperienza secondo la quale "l'abituale fruitore di una utenza cellulare non è necessariamente colui che risulta formalmente intestatario", laddove siffatta regola "deve necessariamente valere anche per il ricorrente"; sicché la motivazione è illogica e incoerente; inoltre la circostanza accertata che Castagna Carmelo abbia contattato telefonicamente il giudicabile (anche) presso "altra utenza cellulare intestata al Termini" fa supporre che "assai probab[il]ment[e] ... l'imputato non fosse l'effettivo utilizzatore di tutte le s.i.m. a lui intestate"; la valutazione della Corte delle conversazioni tra presenti intercettate tra l'imputato e i suoi familiari si basa su mere congetture e ipotesi; Termini non avrebbe "mai ammesso la sua partecipazione all'omicidio, né di essersi trovato nei luoghi teatro dell'agguato mortale ai danni del Rizzo"; neppure corrette sono le valutazioni dei giudici di merito delle testimonianze del proprietario del ristorante *Fantasy* (Privitera) e del cuoco del locale (Marsengo); costui, infatti, ha confermato la circostanza della consegna del pesce all'ora indicata dall'imputato; illogici ed erronei sono, ancora, l'apprezzamento negativo della attendibilità del teste oculare Santanocito, in merito ai tratti somatici del conducente del veicolo, incompatibili con quelli di Termini, e la supposizione che il testimone fosse stato minacciato, in quanto si tratta di dichiarazione già resa nel dibattimento del precedente giudizio a carico dell'esecutore materiale Castagna "quando il Termini non era neppure indagato"; l'indizio delle tracce biologiche dell'imputato,

isolate su uno dei caschi abbandonati dagli autori dell'omicidio, è equivoco, non essendo stata accertata l'epoca in cui Termini indossò il casco "certamente utilizzato da più soggetti"; la Corte territoriale ha attribuito "valenza di prova di colpevolezza a circostanze che in primo grado erano risultate non idonee" per la dimostrazione della responsabilità; le circostanze dalle quali i giudici di merito hanno desunto la premeditazione sono di "non univoca interpretazione" e non provano che il giudicabile "conoscesse la reale volontà del Castagna"; sono, bensì, "indicative della volontà di procurare lesioni"; infine Castagna fece "fuoco in modo fulmineo sul Rizzo che il Termini non conosceva".

3. – Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 – Palesemente non decisiva si prospetta la prova orale (intempestivamente dedotta) di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione, laddove non risulta scalfito l'accertamento della Corte territoriale sul punto decisivo della presenza del giudicabile nella zona del delitto e nella immediatezza della esecuzione, sulla base – al di là della considerazione localizzazione della utenza cellulare – della espressa ammissione del Termini nel corso della conversazione tra presenti, intercettata il 30 marzo 2004.

3.2 – Altrettanto destituita di fondamento è la denuncia dei vizi della motivazione.

La Corte di assise di appello ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede *sub* 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di *vitia* della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice *a quo* il difensore non offre (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n.

236689; Sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppone la *propria* valutazione e la *propria* ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.

Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a' termini dell'articolo 606, comma 3, C.P.P.

3.3 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, *infra* indicata in dispositivo.

Consegue, altresì, la condanna di Termini alla rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle spese del presente giudizio, congruamente liquidate di ufficio (in carenza della presentazione delle notule), come da dispositivo.

P. Q. M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che si liquidano per il Comune di Belpasso in euro duemila, oltre accessori come per legge, e per le altre parti civili costituite in complessivi euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, addì 25 novembre 2008.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Massimo Vecchio)



IL PRESIDENTE
(Giovanni Canzio)



DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

11 DIC. 2008

